REGOLAMENTO (CEE) N. 1597/77 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 1764/76, che stabilisce talune modalità relative alla concessione dell'importo differenziale e della sovvenzione previsti per la raffinazione dello zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/77 (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che con regolamento (CEE) n. 1356/77 del Consiglio, del 20 giugno 1977, che fissa, per la campagna saccarifera 1977/1978, il contributo differenziale da riscuotere per lo zucchero preferenziale greggio e l'importo differenziale da concedere per lo zucchero di canna greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare (3), l'importo differenziale di cui all'articolo 9, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3330/74 è stato fissato per la campagna saccarifera 1977/1978 a 1,64 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco;

considerando che con regolamento (CEE) n. 1357/77 del Consiglio, del 20 giugno 1977, che stabilisce per la campagna saccarifera 1977/1978 misure destinate ad agevolare lo smercio degli zuccheri prodotti nei dipartimenti francesi d'oltremare (4), è stata fissata per la campagna saccarifera 1977/1978 una sovvenzione pari a 1,33 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero espresso in zucchero bianco, quale misura appropriata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3330/74; che pertanto si deve modificare in conseguenza il regolamento (CEE) n. 1764/76 della Commissione, del 22 luglio 1976, che stabilisce talune modalità relative alla concessione dell'importo differenziale e della sovvenzione previsti per la raffinazione dello zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare (5);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1764/76 è sostituito dal seguente testo:

« 1. L'importo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1356/77 e quello di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1357/77, convertiti per 100 kg di zucchero greggio della qualità tipo, sono rispettivamente pari a:

a) 1,509 unità di conto,

b) 1,224 unità di conto ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.
(2) GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 156 del 25. 6. 1977, pag. 1.
(4) GU n. L 156 del 25. 6. 1977, pag. 3.
(5) GU n. L 197 del 23. 7. 1976, pag. 33.